



CITTA' DI RAGUSA

Prot. n. del Avvocatura

DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

(INCARICO LEGALE PER IL PATROCINIO DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA)

Tra il Comune di Ragusa (di seguito Comune), in persona del dirigente del 1° Settore, dott. Francesco Lumiera, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in C.so Italia, a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione di GM n. 384 del 30.10.2018 e l'avvocato Marco Antoci del Foro di Ragusa (di seguito legale) nato a Ragusa 29.1.1989 CF:NTC MRC 89A29 H1631, con studio in Ragusa via Ecce Homo, 183.

- Che il Comune di Ragusa deve resistere nel giudizio introdotto dalla SIMEI s.n.c, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-sez. Catania-per ottenere l'annullamento della determinazione dirigenziale del sett. XI n. 115/18 con la quale sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara relativi all'appalto dei lavori di riqualificazione energetica e centri luminosi negli impianti di pubblica illuminazione comunali ed è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Alfa Impianti s.r.l.
- Che con deliberazione di Giunta Municipale n.384 del 30.10.18 si procedeva alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della rappresentanza dell'Ente, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al Dirigente del 1° settore, l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali.
- Che con apposita determinazione a contrattare n. del adottata dal Dirigente del 1° settore, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000, è stato approvato lo schema del presente disciplinare e pattuito le condizioni di pagamento;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario.

1.L'incarico concernente la difesa e rappresentanza dell'Ente, in nome e per conto del Comune, nel giudizio promosso dall'Impresa SIMEI s.n.c di Musumeci Michelangelo contro il Comune di Ragusa e nei confronti dell'impresa Alfa Impianti s.n.c.

A tal fine il Sindaco pro tempore, avv.to Giuseppe Cassì rilascia apposita e formale procura.

L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

2.L'incarico comprende oltre la difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talchè il Dirigente potrà chiedere all'Avvocato incaricato delucidazione scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale poste in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'ente conferente copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso.

3.L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari di incarico professionale né relazione di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra

situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Dirigente del 1° Settore ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Si precisa espressamente che la sussistenza delle situazione di incompatibilità costituisce motivo di risoluzione espressa del contratto di prestazione professionale ai sensi dell'art. 1456 cc

4. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Dirigente del 1° settore l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni il Dirigente agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3).

5. Per l'incarico sarà corrisposta la somma presunta di € 10.315,00 per onorari e competenze oltre IVA e CPA e spese generali con l'anticipazione di € 3.094,50, giusta prenotazione assunta con deliberazione n. 404/18, per il professionista. Ove il professionista, nel corso del giudizio, abbia necessità di ulteriori somme per spese vive e diritti rispetto alla somma stanziata con il conferimento dell'incarico, è tenuto ad avvisare immediatamente il Dirigente del 1° Settore, al fine di permettere la predisposizione degli atti di impegno necessari, indicando le ragioni della richiesta.

6. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 cc o comunque alla data di deposito del provvedimento giudiziale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento depositato del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione.

7. Per poter procedere alla liquidazione delle somme processuali spettanti, dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali.

8. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del comune, ad eccezioni delle mere sostituzioni in udienza.

9. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta.

10. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa senza diritto al rimborso delle spese sostenute e a compenso per l'attività espletata.

11. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento incarico.

12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali in materia di prestazione d'opera intellettuale.

Ragusa lì

L'INCARICATO
(Avv. Marco Antoci)

PER IL COMUNE
(Dott. Francesco Lumiera)